

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/670 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2016****che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono.
- (2) Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei ⁽³⁾.
- (3) Le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE sono aumentate in generale del 32 % tra il 2012 e il 2015, passando da 41,8 milioni di tonnellate a 55,0 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di acciaio in generale sono diminuiti del 17 %. Le esportazioni di prodotti siderurgici dell'Unione sono invece diminuite in media di quasi il 20 %, passando da 62,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 50,7 milioni di tonnellate nel 2015 ⁽⁴⁾.
- (4) Le tendenze sono ancora più marcate per i prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale preventiva fino al 2012 ⁽⁵⁾. Le importazioni di questi prodotti sono aumentate del 53 % nello stesso periodo, passando da 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 20,2 milioni di tonnellate nel 2015, e i corrispondenti prezzi all'importazione sono diminuiti in media del 22 % ⁽⁶⁾.
- (5) Dall'inizio degli anni 2000 la capacità di produzione dell'acciaio a livello mondiale è aumentata rapidamente e la maggior parte della nuova capacità deriva dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») nel 2014 la capacità nominale di produzione di acciaio avrebbe raggiunto a livello mondiale i 2 243 milioni di tonnellate, più del doppio rispetto alla capacità di 1 060 milioni di tonnellate registrata nel 2000.
- (6) Allo stesso tempo le esportazioni totali sono aumentate enormemente, principalmente dalla Cina, a causa della flessione generale dell'economia e del calo della domanda interna. Ciò ha depresso i prezzi dell'acciaio a livello mondiale. La Cina è oggi il primo produttore mondiale di acciaio, con una produzione di 822,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel 2014 ⁽⁷⁾, pari a quasi la metà della produzione mondiale di acciaio. La sovraccapacità cinese è stimata a circa 350 milioni di tonnellate ⁽⁸⁾. Questa cifra rappresenta circa il 40 % della produzione cinese e quasi il doppio della produzione di acciaio annuale totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.

⁽⁴⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54).

⁽⁶⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁷⁾ Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici <https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2-in-2014.html>.

⁽⁸⁾ Fonte: *Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe* (pag. 2). <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947>.

- (7) Già nel 2015 raggiungeva l'Unione il 10 % delle esportazioni cinesi, pari a oltre il 30 % delle importazioni totali nell'UE. Il modesto aumento della domanda interna dell'Unione era quindi interamente coperto dalle importazioni. Tenuto conto del fatto che l'Unione costituisce un importante mercato per l'acciaio in termini di dimensioni e prezzi, è più che probabile che le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio continueranno a essere reindirizzate verso l'Unione.
- (8) L'accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in misura significativa negli ultimi anni. I governi fanno sempre più ricorso a iniziative di politica commerciale in risposta alla crisi dell'industria siderurgica mondiale e molte economie che in precedenza non utilizzavano tali misure ora le adottano. Queste misure hanno assunto varie forme di barriera commerciale, fra cui aumenti dei dazi, misure antidumping e antisovvenzioni, e riguardano mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali ⁽¹⁾. Ciò aumenta ulteriormente le possibilità di deviazione del traffico dell'acciaio nell'Unione.
- (9) L'industria siderurgica dell'Unione resta uno dei leader mondiali nel segmento dei prodotti altamente specializzati sul piano tecnologico. Da qualche anno a questa parte la posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato mondiale dell'acciaio si è tuttavia deteriorata e i risultati finanziari dell'industria siderurgica dell'Unione sono peggiorati rapidamente negli ultimi anni. La redditività operativa media è inferiore ai livelli sostenibili, gli investimenti hanno subito un rallentamento, i livelli di occupazione sono diminuiti e non vi è praticamente alcun margine di espansione. L'industria dell'Unione deve far fronte a costi dell'energia elevati e alla dipendenza dall'importazione di materie prime.
- (10) Inoltre, benché la produzione di acciaio grezzo nell'Unione sia rimasta relativamente stabile nel periodo 2013-2015 a circa 166-169 milioni di tonnellate l'anno, durante il secondo semestre del 2015 vi è stata una contrazione significativa, pari a circa il 10 % rispetto al primo semestre.
- (11) Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, dell'attuale vulnerabilità dell'industria dell'Unione, della persistente debolezza della domanda sul mercato dell'UE e della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l'Unione in caso di ripresa della domanda, si ritiene che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione.
- (12) È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell'UE. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter avviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell'attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l'industria dell'UE possa effettivamente beneficiare.
- (13) Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti siderurgici, è opportuno che il campo di applicazione della vigilanza preventiva comprenda i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (14) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che gli importatori nell'Unione devono espletare siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (15) Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria.
- (16) Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (17) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

⁽¹⁾ Fonte: OMC: *Overview of Developments in the International Trading Environment* https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm.

- (18) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva.
- (19) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (20) Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,
- (21) L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto supera 2 500 chilogrammi.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾.
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento.
6. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;
 - b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica);

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (G.U. L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- c) una descrizione delle merci, che specifichi:
 - 1) la denominazione commerciale;
 - 2) il codice TARIC;
 - 3) l'origine e la provenienza;
- d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);
- e) il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione;
- f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione».

L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

7. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- a) il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- b) i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

8. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

9. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* fino al 15 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14	7304
7208	7305
7209	7306
7210	7307 19 10
7211	7307 23
7212	7307 91 00
7213	7307 93 11
7214	7307 93 19
7215	7307 99 80
7216	7318 12 90
7217	7318 14 91
7219	7318 14 99
7220	7318 15 41
7221	7318 15 59
7222	7318 15 69
7223	7318 15 81
7225	7318 15 89
7226	7318 15 90
7227	7318 16 91
7228	7318 16 99
7301	7318 19 00
7302	7318 21 00
7303	7318 22 00

ALLEGATO II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax +353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
Δ/ση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
Οδός Κορνάρου 1
GR 105 63 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3286041-43
Φαξ: +30 210 3286094
Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
(+34) 91 349 36 70

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 7-8,
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6444626
Fax (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga
Fakss: +371-67 828 121

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Investicijų ir eksporto departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370 706 64 762

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle
A- 1011 Wien, Stubenring 1
POST.C29@bmwfw.gv.at
Fax 01/71100/8366

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale
Direcția Politici Comerciale
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1,
București 010096
Tel. +40 40 10 504
Fax +40 40 10 594
e-mail: dgre@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
E-mail: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax (44-1642) 36 42 69
